

# TCRS



Teoria e Critica della Regolazione Sociale

Quaderno 2009  
*Lecture*

Rossella Sofia

DANIELE ANSELMO, *SHARI'A E DIRITTI UMANI*

---

**Centro Studi TCRS**

Via Crociferi, 81 - 95024 Catania - Tel. +39 095 230478 - [tcrs@lex.unict.it](mailto:tcrs@lex.unict.it)

Rossella Sofia  
Università di Catania  
rsofia@lex.unict.it

In:  
*Il senso del diritto. Ricordando Sergio Cotta*  
Quaderno 2009

ISSN: 2100426  
Centro Studi  
"Teoria e Critica della Regolazione sociale"  
Via Crociferi, 81 - 95024 Catania  
Tel. +39 095 230478 – Fax +39 095 230462  
[tcrs@lex.unict.it](mailto:tcrs@lex.unict.it)  
[www.lex.unict.it/tcrs](http://www.lex.unict.it/tcrs)

DANIELE ANSELMO, *Shari'a e diritti umani*, Giappichelli, Torino 2007.

Il contributo di Daniele Anselmo s'iscrive all'interno dell'ormai annosa questione relativa al rapporto tra Stato e Religione nei paesi a maggioranza musulmana. Il problema è inquadrato secondo una precisa prospettiva: quella per cui una sostanziale penetrazione dei contenuti religiosi all'interno delle istituzioni giuridico-politiche avrebbe costituito un ostacolo alla tutela dei diritti umani, indispensabili per garantire «la piattaforma più adatta» ad un effettivo dialogo tra il mondo islamico e quello occidentale.

Volendosi individuare i rimedi più idonei per ravvicinare i due diversi orizzonti culturali, emerge diffusamente, nel testo, la necessità di costituire una «minima comune concezione dei diritti dell'uomo». A tale scopo, già nel primo capitolo, l'Autore mette a confronto le soluzioni offerte da Rawls, come autorevole espressione della riflessione filosofico-politica occidentale, attraverso il c.d. *overlapping consensus*, e da An-Na'im, teorico liberale musulmano, per mezzo del *cross-cultural approach*. In particolare, si nota come le difficoltà legate all'estensione ed applicazione dei diritti dell'uomo nei paesi islamici possano risolversi qualora venga avviato non solo un processo di estensione ed universalizzazione della titolarità delle situazioni giuridiche soggettive, considerando che le maggiori discriminazioni sono subite da specifiche categorie di individui: le donne, i non musulmani e gli apostati; ma soprattutto attraverso un'esegesi evolutiva della *Shari'a*, la quale racchiuderebbe in via embrionale significati riconducibili ai diritti umani.

Ampia attenzione dedica Anselmi all'analisi delle teorie islamiche contemporanee sui diritti dell'uomo, rispettivamente quella conservatrice e quella liberale, suggerendo quanto sia infruttuoso supportare gli assunti della prima corrente, poiché questi, pur attribuendo un ruolo fondante ai valori dell'uguaglianza e della dignità umana, per via dei continui richiami agli aspetti più conservatori della *Shari'a*, ne accolgono le medesime discriminazioni.

Tuttavia, anziché auspicare in tali paesi un processo di secolarizzazione che emancipi tanto le strutture politico-sociali quanto quelle giuridiche dalla religione, si promuove l'idea che un'ermeneutica di stampo liberale dei testi sacri islamici, fondata su un metodo storico-critico, assicurerebbe il mantenimento di un forte

legame con la tradizione, e, al contempo, conferirebbe ai diritti umani, spesso percepiti come frutto dell'elaborazione giuridica occidentale, quella legittimazione culturale necessaria perché i musulmani possano accettarli senza rinunciare alla loro identità religiosa. Del resto, sostiene Anselmi, un totale abbandono della *Legge Sacra* potrebbe generare un'insanabile frattura sociale all'interno delle comunità islamiche.

Per tale motivo viene sostenuta l'opportunità di tenere in autorevole considerazione le teorie moderate musulmane avanzate dagli intellettuali Charfi, Taha, An-Na'im, Abu Zaid, i quali, grazie alla loro opera esegetica, renderebbero compatibili i diritti umani islamici con quelli di matrice occidentale, riecheggiando, secondo quanto affermato dall'autore, il *neo-giusnaturalismo* di Dworkin per la centralità del metodo razionale nell'interpretazione della *Shari'a*. A nostro avviso, tuttavia, tali teorie sembrerebbero avvicinarsi alle tesi dell'ultimo Habermas, il quale enfatizza proprio l'esigenza di una traduzione della ragione nella religione, come inversione del processo che nell'Illuminismo, al contrario, aveva condotto ad una emancipazione dalla fede. Ciò evidenzia come la tendenza a considerare preminente il ruolo dell'esperienza religiosa all'interno della comunità sociale, giuridica, e politica di un paese non pare essere avvertita solo nelle nazioni islamiche, ma è sostenuta ultimamente anche dalla dottrina occidentale. Si pensi, ad esempio, alle riflessioni del costituzionalista tedesco Böckenförde che valuta indispensabile la presenza, anche negli Stati democratici laici, di un *ethos religioso* come forza vincolante per l'ordinamento politico.

Peraltro, le teorie esposte fanno da *pendant* alle Dichiarazioni islamiche dei diritti dell'uomo (alle quali si riserva il settimo ed ultimo capitolo), classificate anch'esse in "conservatrici" e "liberali". Le prime, tra cui la Dichiarazione *islamica universale dei diritti dell'uomo* del 1981 e la *Dichiarazione del Cairo* del 1990, mostrano una forte valenza teologica per i frequenti riferimenti ai versetti coranici ed alla *Sunna*. L'enunciazione delle garanzie in esse contenute rivela l'intento di conferire un saldo fondamento giuridico a regole religiose; ma, pur valorizzando la tutela dei diritti sociali ed enucleando una serie di diritti-doveri nei confronti della famiglia e della comunità di appartenenza, le Carte "conservatrici" continuano ad eludere sia il riconoscimento della parità tra i sessi che la tutela della libertà religiosa. Il motivo per cui si provvederebbe, dunque, alla redazione di siffatti accordi internazionali, i quali, veicolando contenuti religiosi, sono indirizzati solo ai

musulmani, parrebbe ricondursi al bisogno di fondare i diritti umani sulle tradizioni e radici culturali islamiche.

Di contro, le Carte "liberali" (si pensi ad esempio alla *Carta Araba* del 1994), sebbene rappresentino un approccio laico allo sviluppo dei diritti umani, sono inficiate dal sospetto di essere state dettate da ragioni di tipo economico, poiché gli Stati firmatari, intensificando i rapporti commerciali con l'Europa, avrebbero dovuto garantire *standards* di diritti per lo meno equivalenti a quelli dei propri *partners* occidentali.

Anselmi, allora, piuttosto che in un processo di "modernizzazione" fondato sulla normazione convenzionale e pattizia tra i paesi musulmani, o sulle riforme che recentemente alcuni governi islamici (tra cui Tunisia, Marocco, Turchia ed in parte Iran), confluenti nella c.d «corrente pragmatica», hanno varato sul diritto di famiglia e contro la discriminazione femminile, sembrerebbe confidare sul ruolo che possono avere gli intellettuali liberali nell'implementazione dei diritti umani, garanti di un'interpretazione del corpus normativo-religioso islamico in grado di conciliare la tradizione islamica con le esigenze sociali del ventunesimo secolo.

ROSSELLA SOFIA